

COMUNE DI CITTADELLA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CITTADELLA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 30/09/2019
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 13/08/2021

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

1. Oggetto
2. Definizioni
3. Finalità del trattamento e sistemi di sorveglianza
4. Caratteristiche tecniche dell'impianto e diretta visualizzazione delle immagini
5. Sistemi integrati di videosorveglianza
6. Altri sistemi di videosorveglianza
7. Trattamento di dati da parte di soggetti esterni
8. Principi generali sul trattamento di dati personali

CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Titolarità del trattamento dei dati personali nei sistemi di videosorveglianza
2. Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di Controllo
3. Responsabile del servizio e responsabile della gestione dei dati
4. Responsabile della Protezione dei dati
5. Personale autorizzato al trattamento e persone autorizzate ad accedere ai locali
6. Personale autorizzato ad accedere alle apparecchiature di ripresa installate sul territorio
7. Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. Eu. 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza
8. Modalità di autenticazione ai sistemi e parola chiave
9. Persone autorizzate al trattamento e alla gestione dell'impianto di rilevamento targhe e persone autorizzate all'utilizzo di "fototrappole"
10. Prescrizioni applicabili alle immagini provenienti da altri Enti

CAPO III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
2. Prescrizioni da adottare per i dati trattati
3. Informazioni rese al momento della raccolta
4. Diritti dell'interessato
5. Sicurezza dei dati
6. Conclusione del trattamento dei dati
7. Limitazioni ai diritti dell'interessato

8. Diritto al risarcimento
9. Comunicazioni
10. Accertamento di illeciti e indagini delle autorità giudiziarie e/o di polizia
11. Disposizioni attuative e finali

CAPO IV-TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutela dei dati personali
2. Pubblicità del regolamento
3. Sopravvenienza di nuove disposizioni normative
4. Entrata in vigore e successive modifiche del regolamento

ALLEGATO TECNICO

1. Allegato A

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli impianti di video sorveglianza installati presso l'Ente.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - 2.1. **D.Lgs. del 18 maggio 2018, n. 51**, recante: *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977 GAI del Consiglio"*;
 - 2.2. **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
 - 2.3. **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - 2.4. **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - 2.5. **D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**, *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modificazioni;
 - 2.6. **D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101** recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE di Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;
 - 2.7. **Art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267** e successive modificazioni;
 - 2.8. **Decalogo del 29 novembre 2000** promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
 - 2.9. **Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/N471**;
 - 2.10. **D.Lg. 23 febbraio 2009 n. 11, coordinato con Legge di conversione n. 38 del 23 aprile 2009** recante: *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"*, ed in particolare dall'art. 6;

2.11. **"Provvedimento in materia di videosorveglianza"** emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

2.12. **Provvedimento in materia di "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali"**. emanato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali del 13 novembre 2007

2.13. **Convenzione per la Gestione Associata e coordinata delle funzioni di polizia locale e sicurezza urbana**, tra i Comuni di Campodoro, Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, Tombolo e Villafranca Padovana¹.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **"banca di dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per **"trattamento"**, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) per **"dato personale"**, "ai sensi dell' art. 4 n.1 Reg. EU 2016/679, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) per **"dati identificativi"**, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- e) per **"dati particolari"**, ai sensi dell' art. 9 Reg. EU 2016/679, i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché quelli genetici, dati biometrici (intesi a identificare in modo univoco una persona fisica), dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- f) per **"dati giudiziari"**, dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
- g) per **"titolare"**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

¹ Modificato con Deliberazione del C.C. n.32 del 13/08/2021

- h) per **"responsabile del servizio"**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che sovrintende l'attività di videosorveglianza per conto del titolare del trattamento;
- i) per **"responsabile della gestione dei dati"**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che sovrintende la gestione dell'infrastruttura di videosorveglianza e tratta i dati per finalità di sviluppo, gestione, implementazione, manutenzione dei componenti hardware e software di tale infrastruttura
- j) per **"autorizzati"** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento di dati personali dal titolare o dal responsabile;
- k) per **"interessato"**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- l) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies D.lgs 196/2003 così come modificato dal D.lgs 101/2018, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- m) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per **"dato anonimizzato"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- p) per **"dati biometrici"** ai sensi dell'art. 4 n.14, Reg. EU 2016/679, il dato personale, ottenuto da un trattamento tecnico specifico, relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, che ne consente o ne conferma l'identificazione univoca, quale l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- q) per **"strumenti elettronici"**, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- r) per **"autenticazione informatica"**, l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- s) per **"credenziali di autenticazione"**, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- t) per **"parola chiave"**, la componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- u) per **"profilo di autorizzazione"**, l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- v) per **"sistema di autorizzazione"**, l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
- x) per **"sistema di videosorveglianza urbana"**, qualunque impianto di ripresa video, di immagine, e di lettura targa, in sede fissa, mobile, ovvero portabili da operatori di P.L., ovvero a bordo di veicoli in dotazione al Corpo di P.L., composte da una o più telecamere, o comunque da sistemi, dispositivi

elettronici, apparati complessi in grado di riprendere e registrare video, immagini e suoni, utilizzati per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento²;

Art. 3 - Finalità del trattamento e sistemi di sorveglianza

1. La sicurezza rappresenta un bene primario verso cui la collettività manifesta un grande interesse e forti aspettative. Essa è declinabile sia nel concetto di ordine e sicurezza pubblica, sia in quello di sicurezza partecipata ed integrata, in cui ogni possibile strumento e ogni risorsa concorre al mantenimento di una ordinata e civile convivenza e alla vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici delle nostre città.
2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Cittadella, gestito dalla Struttura di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa, nonché a quella delle forze dell'ordine, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

La struttura del presente regolamento, le figure dallo stesso contemplate, gli obblighi a carico dei soggetti ivi previsti, rappresentano un modello di procedura standardizzata alla quale potranno fare riferimento i Corpi di Polizia Locale facenti parte il Distretto di Polizia Locale PD1A, come previsto dalla Convenzione istitutiva della gestione associata e coordinata delle funzioni di polizia locale e sicurezza urbana.

Per il trattamento dei dati disciplinato dal presente regolamento devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018), al Reg. Eu 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, oltretutto le norme in tema di tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 ed ai riferimenti normativi di cui al Capo I, art. 1 comma 2 del presente regolamento.

Le finalità che il Comune di Cittadella intende perseguire con il progetto e mediante il sistema di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dagli obiettivi prefissati mediante la "Convenzione per la gestione associata e coordinata delle funzioni di polizia locale e sicurezza urbana" del Distretto di Polizia Locale PD1A.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante l'utilizzo di dati anonimi, oppure in modo da poter trattare tali dati mediante modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

² Modificato con Deliberazione del C.C. n.32 del 13/08/2021

3. Nei locali della sede centrale della Struttura di Polizia Locale sono installati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere dislocate nel territorio del Comune.
4. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare le violazioni al codice della strada; in particolare, i sistemi integrati collegano soggetti diversi agli strumenti di ripresa, che possono consentire la sorveglianza da parte di società specializzate (ad es. società di vigilanza) mediante collegamento ad un unico centro.
5. I sistemi possono essere implementati mediante software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici: tali software, possono, a titolo esemplificativo, riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali, ed eventualmente segnalarli.
6. L'impianto di videosorveglianza, complessivamente inteso, è in particolare finalizzato a:
 - 6.1. sicurezza e prevenzione:
 - 6.1.1. Protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana);
 - 6.1.2. Ordine e sicurezza pubblica (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
 - 6.1.3. Prevenzione, accertamento e repressione dei reati (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
 - 6.1.4. Raccolta di elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti;
 - 6.1.5. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
 - 6.1.6. Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolte dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;
 - 6.1.7. Controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale.
 - 6.1.8. Tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, portatori di handicap;
 - 6.1.9. Monitoraggio del traffico;
 - 6.1.10. Prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti. Il Comune di Cittadella, al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza, mediante l'utilizzo di telecamere fisse e mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa comunale concernente lo smaltimento dei rifiuti. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di tutela ambientale.
 - 6.2. Tutela della proprietà:
 - 6.2.1. Il sistema di videosorveglianza è volto inoltre alla tutela dei beni di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico e alla prevenzione o all'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio dell'Amministrazione;
 - 6.3. Codice della strada:

- 6.3.1. Le immagini non potranno essere utilizzate al fine della contestazione di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada: al fine dell'accertamento di tali violazioni, è in ogni caso necessaria la presenza di personale qualificato da parte della Centrale Operativa.
- La presenza di sistemi di ripresa per tale finalità può essere in ogni caso segnalata da appositi cartelli. Gli strumenti utilizzati per le finalità di cui al presente punto riprendono solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, come ad es. la tipologia di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e le riprese video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà in ogni modo richiedere di visionare le stesse presso gli uffici competenti con le modalità indicate dall'Amministrazione; in tal caso, dovranno comunque essere oscurati o resi non riconoscibili i passeggeri ed i terzi non direttamente coinvolti nella guida ed eventualmente presenti nel veicolo.
- 6.4. Supporto al sistema di protezione civile nel territorio e monitoraggio delle aree eventualmente a rischio del Comune di Cittadella.
- 6.5. Organizzazione, produttività e sicurezza lavorativa
- 6.5.1. Le immagini potranno essere utilizzate per esigenze organizzative e produttive dell'Ente, per garantire la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 300/1970.
7. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento devono altresì conformarsi ai seguenti principi:
- Principio di necessità: non sono e non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; il software è configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati. Principio di proporzionalità: viene evitata la rilevazione di dati in aree o la rilevazione di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza sono attivati solo quando le altre misure di prevenzione, come i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure fisiche di protezione degli ingressi o le abilitazioni all'accesso agli stessi sono state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione deve essere posta alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici, ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase o modalità del trattamento, come ad esempio quando è necessario stabilire:
- 7.1. Se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti dell'immagine;
- 7.2. Se sia realmente essenziale ai fini prefissati la raccolta di immagini dettagliate;
- 7.3. La dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- 7.4. Quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri sistemi gestiti dallo stesso titolare o da terzi;

- 7.5. La durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre limitata temporalmente).

Principio di finalità: il sistema di videosorveglianza deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'Ente, indicati ai commi 2 e 6 del presente articolo.

Art. 4 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e diretta visione delle immagini

1. Il sistema si compone di una serie di telecamere collegate tra loro mediante rete di comunicazione riservata e comunicante esclusivamente con la Centrale Operativa ubicata presso la sede centrale sita nei locali del Comando di Polizia Locale del Comune di Cittadella.
2. Nel dettaglio l'impianto risulta così strutturato:
 - 2.1. Presso la centrale operativa è possibile visualizzare contemporaneamente le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale e verticale) e zoomare le telecamere.
 - 2.2. In caso di necessità è possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse.
 - 2.3. I punti esatti di fissaggio sono rappresentati nei disegni e nelle planimetrie depositate presso gli uffici e soggette al periodico aggiornamento.
 - 2.4. Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla centrale operativa tramite una infrastruttura di rete geografica riservata, dedicata esclusivamente a questo con trasmissione di tipo.
 - 2.5. Al fine anche di uniformare comportamenti e metodologie di intervento, come previsto dalla Convenzione istitutiva della gestione associata e coordinata delle funzioni di polizia locale e sicurezza urbana, previa la formalizzazione di accordi tra il Comune di Cittadella e gli altri Enti componenti il servizio di gestione associato di polizia locale PD1A, laddove l'infrastruttura informatica lo consentisse, dalla Centrale operativa del Comune di Cittadella sarà possibile visionare le immagini eventualmente provenienti dagli impianti ubicati presso i singoli Comuni appartenenti al Distretto di Polizia Locale PD1A.
3. Le telecamere non in sede fissa registrano le immagini su un supporto crittografato, la cui visione avviene successivamente all'evento, e possono non essere collegate direttamente all'impianto di visione posto nella sala della centrale operativa del Corpo di P.L.³

Art. 5 - Sistemi integrati di videosorveglianza

1. In ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, si è incrementato il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati; in tale contesto le immagini riprese vengono rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle Forze di Polizia.
2. Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:
 - a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle

³ Aggiunto con Deliberazione del C.C. n.32 del 13/08/2021

finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

- b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo. Tale soggetto terzo, designato contitolare del trattamento ex art. 26 Reg. Eu 2016/679 o responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del medesimo regolamento comunitario, a seconda degli accordi formalizzati tra le parti e della sussistenza dei presupposti previsti da dette norme, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
- c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, può essere reso attivo un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere resa nota agli interessati secondo le modalità indicate al Capo III, art. 3 del presente regolamento.

Art. 6- Altri sistemi di videosorveglianza

- 1. Il trattamento informatico dei dati acquisiti mediante fototrappole avviene secondo quanto disciplinato dall'accordo contrattuale stipulato con il fornitore della strumentazione, ed in ogni caso in ottemperanza alle normative tutte in tema di protezione dei dati personali, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione degli stessi.
- 2. I dati raccolti attraverso telecamere portatili, indossate dagli agenti del Corpo di Polizia Locale del Comune di Cittadella, e dagli operatori di P.L. dei Comuni facenti parte della Convenzione del Distretto P.L. PD1A, ovvero installate a bordo di veicoli in dotazione alla medesima convenzione di P.L., sono trattati, in conformità alle indicazioni dettate tra gli altri dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché secondo la specifica normativa di settore. Le immagini registrate possono essere conservate per motivi di ordine e sicurezza pubblica, sicurezza urbana e finalità di polizia giudiziaria e messe a disposizione dell'Autorità di P.S., ovvero dell'Autorità Giudiziaria.⁴

Art. 7- Trattamento di dati da parte di soggetti esterni

- 1. I dati raccolti da personale debitamente autorizzato, secondo le modalità di cui agli artt. 4, 5, 6, possono essere trattati da:
 - istituti di vigilanza, debitamente responsabilizzati
 - da altre P.A. per le finalità in precedenza indicate e a seguito di idonea convenzione cui si rimanda.

Art. 8 – Principi generali sul trattamento di dati personali

- 3. trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza e di rilevamento targhe veicoli.
- 4. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente. La disponibilità tempestiva delle immagini presso il Corpo di Polizia Locale costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio dell'Ente, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.
- 5. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza di operatori in loco.

⁴ Aggiunto con Deliberazione del C.C. n.32 del 13/08/2021

6. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma, ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 3 del presente Capo, è finalizzata a:
 - 6.1. Attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - 6.2. Vigilare in materia di sicurezza urbana, sul rispetto del trattamento animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali e per consentire il conseguente accertamento dei relativi illeciti;
 - 6.3. Attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - 6.4. Verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate;
 - 6.5. Rilevare le infrazioni al codice della strada;
 - 6.6. Monitorare la circolazione sulle strade al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico;
 - 6.7. Tutelare la sicurezza urbana;
 - 6.8. Tutelare i lavoratori, l'organizzazione e la produttività dell'Ente
7. Il grado di risoluzione delle immagini sarà variabile a seconda della finalità perseguita: la risoluzione sarà bassa, nel caso in cui le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc; la risoluzione sarà alta, per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana.
8. Presso gli edifici scolastici gli impianti sono attivi per le finalità previste al Capo I art.3 del presente regolamento, ed in ogni caso l'utilizzo degli strumenti di videoripresa presso tali strutture avvengono in ottemperanza alle normative tutte in tema di protezione dei dati personali, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione degli stessi.

CAPO II OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 1 – Titolarità del trattamento dei dati personali nei sistemi di videosorveglianza

Il titolare del trattamento è il Comune di Cittadella in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Art. 2 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di Controllo

1. Il Comune di Cittadella nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali adempie all'obbligo previsto dall'art. 35 Reg. Eu 2016/679 in tema di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del suindicato art. 35 presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; osserva in ogni caso integralmente quanto previsto dall'art. 36 del medesimo regolamento comunitario.

Art. 3 – Responsabile del servizio e Responsabile della gestione dei dati

1. Il Comune di Cittadella, in persona del legale rappresentante, designa e nomina con apposito atto, quale responsabile del servizio di videosorveglianza (comprensivo del sistema di rilevamento targhe del presente Ente), ai sensi e per gli effetti del Capo I, art. 2, comma 1, lett. h) del presente regolamento, il

Comandante della Polizia Locale o altra persona individuata dal titolare che per esperienza, capacità professionale ed affidabilità fornisce idonea garanzia alla corretta gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta.

2. Ai sensi e per gli effetti del Capo I, art. 2, comma 1, lett. i), il titolare del trattamento designa e nomina con apposito atto il Responsabile per la gestione dei dati. Il Responsabile per la gestione dei dati può essere un soggetto interno o esterno all'Ente che dovrà comunque garantire che lo svolgimento dei compiti a lui spettanti avvengano in conformità alle normative tutte in tema di sicurezza informatica e protezione dei dati.
3. Il responsabile del servizio procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile del servizio sono analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Le persone autorizzate del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile del servizio.
6. Il responsabile del servizio e quello della gestione dei dati custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 4 -Responsabile della protezione dei dati

1. In relazione all'attività di videosorveglianza disciplinata dal presente regolamento, il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer è il soggetto individuato dall'Ente ai sensi degli art. 37 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679, con i compiti previsti dalla medesima normativa.

Art. 5 - Personale autorizzato al trattamento e persone autorizzate ad accedere ai locali

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito esclusivamente oltre al Titolare o al suo delegato, al responsabile del servizio, al responsabile della gestione dei dati e alle persone autorizzate al trattamento degli stessi.
2. Il titolare del trattamento su indicazione del responsabile del servizio designa le persone autorizzate al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale che interagiscono con tale sistema all'interno dell'Ente o che, appartenendo a corpi di Polizia Locale di altre Amministrazioni interagiscono con tale sistema in virtù degli accordi contrattuali/convenzioni esistenti con tali Enti. Il titolare incarica, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare trattamento dei dati per le finalità indicate agli articoli precedenti.

Le persone autorizzate al trattamento devono essere nominate tra gli agenti di polizia locale o comunque tra coloro che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Eventuali accessi alla sala di controllo da parte di persone diverse da quelle indicate al precedente comma devono essere autorizzati, per iscritto, dalla figura apicale del Comando di Polizia Locale. L'autorizzazione deve contenere il motivo

dell'accesso e se possibile il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata, nonché l'indicazione degli specifici compiti loro assegnati e puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

3. Oltre al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può essere autorizzato all'accesso dei locali adibiti a centrale operativa, solo il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine. Al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali devono essere comunicate idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati.
4. Per le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, il Titolare del trattamento può provvedere secondo quanto indicato dall'art. 2 quaterdecies del D.Lgs 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018)
5. Prima dell'utilizzo degli impianti, le persone autorizzate al trattamento devono essere istruite al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Le persone autorizzate al trattamento di cui al presente regolamento sono tenute al puntuale rispetto delle istruzioni e alla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziari ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature installate sul territorio

1. L'accesso ai siti ove sono installate le apparecchiature di ripresa di videosorveglianza e di rilevamento targhe deve avvenire secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente Capo.
2. Eventuali accessi ai siti ove sono installate le apparecchiature di ripresa di videosorveglianza e di rilevamento targhe da parte di persone diverse da quelle previste all'art. 5 del presente Capo devono avvenire alla presenza dei soggetti già designati e/o autorizzati.

Art. 7 - Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. Eu. 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza

1. Il titolare, qualora si rendesse necessario un intervento sul sistema informatico, può avvalersi di personale esterno (che può anche non coincidere con il soggetto incaricato della manutenzione dell'impianto).
2. Laddove ne sussistano i presupposti, tale soggetto sarà nominato dal titolare del trattamento, responsabile ex art. 28 Reg. EU 2016/679.
3. Il soggetto cui le attività sono affidate deve:
 - 3.1. Essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione della normativa volta a proteggere i dati personali;
 - 3.2. Ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018) e dal Reg. EU 2016/679 nonché dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.
 - 3.3. Adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrarle nelle procedure già in essere;
 - 3.4. Impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e allertare immediatamente il Titolare del trattamento (l'Ente) in caso di situazioni anomale o di emergenze;

3.5. Riconoscere il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate. Il Comando di Polizia Locale, in caso di interventi tecnici per la manutenzione del sistema informatico relativo alla videosorveglianza, richiede ed esige dall'installatore un documento dettagliato circa l'intervento effettuato e la sua conformità alle disposizioni previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.

3.6. Osservare quanto previsto dall'art. 28 del Reg. Eu. 2016/679

Art. 8 - Modalità di autenticazione ai sistemi e parola chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile del servizio, al responsabile della gestione dei dati e ai soggetti autorizzati al trattamento, come indicati nei punti precedenti. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza
2. Le persone autorizzate al trattamento, previa comunicazione scritta al responsabile del servizio o al titolare, possono autonomamente variare la propria password ed in ogni caso dovranno ottemperare alle istruzioni fornite dal responsabile della gestione dei dati ed in conformità con i regolamenti e disciplinari interni adottati dall'Ente per la protezione delle informazioni e/o l'utilizzo delle strumentazioni date in dotazione.

Art. 9 - Persone autorizzate al trattamento e alla gestione dell'impianto di rilevamento targhe e persone autorizzate all'utilizzo di "fototrappole".

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche al trattamento di rilevamento targhe e/o all'acquisizione delle immagini a mezzo fototrappole.

Art. 10 – Prescrizioni applicabili alle immagini provenienti da altri Enti

1. Salvo diversi accordi tra gli Enti facenti parte il Distretto di Polizia Locale PD1A, le disposizioni di cui agli artt. 3, 5, 6, 8, 9 del presente Capo, trovano applicazione non solo in riferimento alle immagini acquisite e trattate mediante l'impianto di videosorveglianza ubicato nel territorio del Comune di Cittadella, ma anche in riferimento alle immagini visualizzabili dalla Centrale operativa del Comune di Cittadella provenienti dagli impianti di videosorveglianza situati sui territori comunali dei singoli Enti facenti parte il Distretto di Polizia Locale PD1A.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 1 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - 1.1. Trattati su uno dei presupposti di liceità previsti dal Titolo I Capo II del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/2018, nonché di quanto previsto dall'art. 6 del Reg. EU 2016/679;
 - 1.2. Raccolti, registrati in maniera esatta e tenuti aggiornati per le finalità di cui al precedente Capo I, art. 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; i dati saranno raccolti in modo pertinente,

completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- 1.3. Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4 del presente articolo;
 - 1.4. Trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
 - 1.5. L'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
 - 1.6. Il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi
2. Salvo quanto indicato al precedente Capo I, art.4 comma 2.5, i dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio del Comune di Cittadella che potrà essere successivamente integrato con nuovi impianti, secondo gli sviluppi futuri del sistema, approvati dall'organo amministrativo competente. Gli impianti di videosorveglianza sono individuati dal Comune di Cittadella.
- L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, come anche previsto dal D.L. n. 11 del 2009 convertito in L. n. 38 del 2009 e nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, compete alla Giunta Comunale. In caso di eventuale incremento dimensionale dell'impianto, modifica o cessazione di punti di ripresa, si procederà con atto amministrativo della figura apicale della Polizia Locale in attuazione di quanto previamente deliberato dalla Giunta Comunale nel rispetto della normativa vigente. L'indicazione dell'ubicazione delle apparecchiature viene costantemente aggiornato dal titolare del trattamento.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo che la strumentazione informatica consente e comunque nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle norme applicabili e comunque solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al Capo I, art. 3 a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare del trattamento.
- La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti disciplinari.
4. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al periodo massimo previsto dalle norme di legge in relazione alle finalità per cui vengono trattati.
5. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, salvo deroghe espresse dell'art. 6 del D.L. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire. Qualora vi fosse necessità, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati

sino al completamento delle relative procedure di accertamento da parte degli organi preposti, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente.

Art. 2 - Prescrizioni da adottare per i dati trattati

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza ed i monitor dai quali è possibile visionare i dati acquisiti con sistemi di rilevamento targhe e fototrappole, sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile del servizio e delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito
 - 6.1. Al Responsabile del servizio, al responsabile per la gestione dei dati ed alle persone autorizzate previste dagli articoli da 3, 5, 6 del Capo II del presente Regolamento;
 - 6.2. Ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
 - 6.3. All'Amministratore di sistema dell'Ente ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - 6.4. All'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese;
 - 6.5. Al rappresentante legale dell'Ente, presso cui è installato l'impianto di videosorveglianza che ha acquisito e conserva le immagini, in virtù dei poteri a lui conferiti in materia di sicurezza urbana ex art 54 D.lgs. 267/2000 (TUEL).
 - 6.6. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
7. Fermo quanto previsto all'art. 5 Capo II del presente regolamento, tutti gli accessi alla visione vengono documentati mediante l'annotazione in un apposito **"registro degli eventi e degli accessi"** (cartaceo e/o informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:
 - 7.1. La data e l'ora d'accesso e di uscita;
 - 7.2. L'identificazione del terzo autorizzato;
 - 7.3. I dati per i quali viene svolto l'accesso;
 - 7.4. Gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - 7.5. Le eventuali osservazioni della persona autorizzata al trattamento;
 - 7.6. La sottoscrizione del medesimo.
8. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

9. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 3 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Cittadella, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. EU 2016/679 espone un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Cittadella- Area videosorvegliata" secondo i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità di sorveglianza e quindi a mezzo di cartelli, anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità.
Il supporto con l'informativa:
 - 1.1. Deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera
 - 1.2. Deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile anche in orario notturno;
 - 1.3. Deve inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
2. In presenza di più strumenti di videoripresa, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.
3. Il Comune di Cittadella, nella persona del legale rappresentante pro tempore, dovrà comunicare ai cittadini l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva modifica o cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 5 del presente Capo, con un anticipo di giorni 15 (quindici), mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 4 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - 1.1. Di chiedere in ogni momento all'intestato Ente la conferma dell'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo nonché l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione
 - 1.2. Di richiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda, e può opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.
 - 1.3. L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti può essere presentata o al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. / D.P.O) designato.
 - 1.4. Tale istanza deve essere corredata di ogni informazione e documentazione utile a dimostrare il legittimo interesse del richiedente e a consentire il reperimento delle immagini in questione e dovrà, come minimo, contenere:
 - l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
 - gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
 - l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
 - eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

- Ogni altra indicazione volta a dimostrare il legittimo interesse del richiedente.
- 2. Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Reg. EU 2016/679, per le richieste di cui all' art. 4, comma 1.1 di cui al presente Capo, le informazioni fornite ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da n. 15 a 22 e n. 34 della medesima norma comunitaria sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
 - a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure b) rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
- 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 5. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine la verifica dell'identità del richiedente deve avvenire mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzia un'immagine riconoscibile dell'interessato.
- 6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare del trattamento o al responsabile della protezione dati (R.P.D / D.P.O.) secondo le modalità previste dall'art. 12 commi 3 e 4 di cui al Reg. EU 2016/679.
- 7. Nel caso l'interessato venga autorizzato alla visione delle immagini per l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, lo stesso potrà visionare le immagini secondo le modalità previste dall'art. 5 Capo II del presente regolamento ed in ogni caso sotto la supervisione di personale autorizzato ai sensi di tale articolo. La supervisione da parte di tali soggetti non è richiesta laddove l'interessato faccia accesso alle immagini accompagnato da personale di forza di polizia o esibendo un provvedimento dell'autorità giudiziaria che motivi l'accesso dell'interessato alle immagini. L'accesso sarà in ogni caso registrato ai sensi del Capo III, art.2 comma 7 del presente regolamento.
- 8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 5 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente Capo III, art. 2 e dovranno essere trattati nel rispetto delle indicazioni fornite dal responsabile della gestione dei dati e comunque in conformità con i regolamenti e disciplinari interni adottati dall'Ente per la protezione delle informazioni e/o l'utilizzo delle strumentazioni date in dotazione.

Presso la sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, possono accedere solo ed esclusivamente le persone

autorizzate indicate agli artt. 3, 5, 6 del Capo II del presente regolamento secondo le modalità ivi indicate.

2. Il sistema installato adotta le misure di sicurezza volte a ridurre i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale delle informazioni, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati relativi alla videosorveglianza. Tali misure di sicurezza devono essere adottate anche in caso di aggiornamento del sistema.
3. Fermo quanto indicato dall'art. 2 del presente Capo, il titolare del trattamento prevede una serie di condotte da porre in essere al fine di minimizzare il rischio del trattamento del dato. Tali misure tecniche ed organizzative, attengono alla sicurezza fisica del dato, sono volte a prevenire rischi dipendenti da comportamenti degli operatori e riguardano anche comportamenti da tenere per garantire la sicurezza informatica del dato. Tali misure sono volte anche a consapevolizzare i soggetti deputati al trattamento del dato.
4. I dispositivi di visualizzazione impiegati per la visione delle immagini, la consultazione ed interrogazione dei dati acquisiti dal sistema sono posizionati e gestiti dagli operatori in modo tale da non permetterne la visione, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
 - 4.1. L'accesso alle immagini da parte dei soggetti indicati agli artt. 3 e 5 del Capo II del presente regolamento deve limitarsi alle attività oggetto di videosorveglianza;
 - 4.2. Eventuali altre informazioni di cui questi vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate. Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, i relativi supporti di memorizzazione (CD/DVD/HD/SD o altri) devono essere custoditi in maniera sicura e accessibili al solo Responsabile del servizio o alle persone autorizzate al trattamento.
 - 4.3. La cancellazione dei dati avviene con modalità sicure tali da rendere irrecuperabile il dato ed impedirne la disponibilità ad alcun soggetto, anche mediante sovra-registrazione, così come indicato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con Provvedimento del 13 novembre 2007 "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali" e con provvedimento dello stesso Garante del 08 aprile 2010 in tema di videosorveglianza.

Art. 6 - Conclusione del trattamento dei dati

1. In caso di conclusione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
 - 1.1. Distrutti;
 - 1.2. Conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato;

Art. 7 – Limitazioni ai diritti dell'interessato

1. La materia è disciplinata dall'art. 2undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs 101/2018 e dall'art. 18 del Reg. E.U 2016/679.

Art. 8 - Diritto al risarcimento

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 152 del D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dall'art. 82 del Reg Eu 2016/679.

Art. 9 - Comunicazioni

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Cittadella a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. Laddove sussistano i presupposti di cui all'art. 4 della Legge n. 300/1970 il sistema di videosorveglianza disciplinato dal presente regolamento viene posto in essere previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 10 – Accertamento di illeciti e indagini delle autorità giudiziarie e/o di polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale la persona autorizzata al trattamento di videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, anche in deroga alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 Capo III, l'autorizzato al trattamento procederà agli ingrandimenti delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse immagini su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli operatori di polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria e degli operatori di Polizia Giudiziaria.
5. I trattamenti di dati personali dal Corpo di Polizia Locale effettuati per le finalità di polizia, quando direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati NON sono disciplinati dal presente regolamento ma sono disciplinati **dal Decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 2018, n. 15** *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (GU Serie Generale n.61 del 1403-2018) e dal D.Lgs del 18 maggio 2018, n, 51, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla*

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977 GAI del Consiglio”.

11. Disposizioni attuative e finali

1. Compete al Comune di Cittadella l'individuazione dei siti di ripresa e di ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.
2. L'elenco dei punti di ripresa è disponibile presso gli uffici del Responsabile del servizio e Responsabile della gestione dei dati.
3. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'articolo 2 ter, del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs 101/2018 e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi.
4. I contenuti del presente regolamento e dei relativi allegati devono essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE Art. 1 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140bis e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del servizio, così come individuato dal precedente Capo II art. 3

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - Tutela dei dati personali

1. Il Titolare garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 2- Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente regolamento verrà pubblicato all' Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "amministrazione trasparente", ai sensi della vigente normativa in tema di pubblicazione degli atti amministrativi.

Art. 3 – Sopravvenienza di nuove disposizioni normative

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunitarie.
2. In tali casi si applica la normativa sopraordinata. L'Ente potrà in ogni caso provvedere ad aggiornare il presente regolamento per renderlo maggiormente conforme alle eventuali disposizioni normative intervenute.

Art. 4 - Entrata in vigore e successive modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla normativa vigente in tema di pubblicazione degli atti amministrativi.
2. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
3. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti, laddove ne sussistano i presupposti di legge.